

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI RICORRENDO ALL'AIUTO
DI ASSISTENTI FAMILIARI – ANNO 2015**

(Verbale del Comitato di Distretto del 23/03/2016; DD n. 4/... del .../04/2016)

PREMESSA

Il Comitato di Distretto nella seduta del 23/03/2016 ha approvato la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse disponibili derivanti dal Fondo Regionale sulla Non Autosufficienza. I fondi disponibili saranno a copertura Distrettuale. Ciascun Comune appartenente al Distretto Nord di Rimini raccoglierà le domande dei propri cittadini e ne trasmetterà le liste al Comune di Rimini il quale formulerà una graduatoria di beneficiari unica per l'intero Distretto Nord. Le risorse disponibili distrettuali ammontano ad Euro 174.000,00.

**ARTICOLO 1
DESTINATARI E REQUISITI**

Possono presentare la domanda per l'erogazione dei sussidi, i cittadini residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia (ogni cittadino dovrà rivolgersi al proprio Comune di residenza) che risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza nel proprio nucleo familiare, anagrafico o di fatto, alla data di sottoscrizione della domanda, di una o più persone seguite da una o più assistenti familiari (in caso di più persone seguite nello stesso nucleo il contributo sarà unico);
- b) residenza dell'assistito nel Comune in cui si presenta la domanda;
- c) età dell'assistito uguale o superiore ad anni 55;
- d) invalidità pari o superiore al 74%;
- e) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo dell'assistito non superiore a Euro 25.000,00;
- f) non essere già titolari di Assegno di Cura rilasciato dall'AUSL;
- g) presenza di un contratto di lavoro che attesti la regolare assunzione di una o più persone dedicate all'assistenza della persona non autosufficiente, per un totale di almeno 24 ore settimanali.

**ARTICOLO 2
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande si raccoglieranno **dal 26/04/2016 al 27/05/2016**.

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando i moduli predisposti dall'Unione.

Tali requisiti dovranno altresì essere posseduti alla data del 31/12/2015.

La domanda può essere sottoscritta da:

- datore di lavoro dell'assistente familiare, come indicato nel contratto di lavoro;
- parenti ed affini del datore di lavoro fino al 4° grado;
- pubblico ufficiale (tutore, curatore o amministratore di sostegno);
- un funzionario Comunale incaricato, in caso di impedimento del datore di lavoro.

Alla domanda dovranno essere allegati in copia già prodotta:

1. attestazione Isee ordinaria in corso di validità rilasciata ai sensi del Dpcm n. 159/2013. Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi ai CAF (Centri di assistenza fiscale).
2. contratto o contratti di lavoro regolari, sottoscritti con l'assistente familiare (se i contratti sono più di uno occorre specificare i periodi di validità di ogni singolo contratto). Il contratto dovrà evidenziare il costo orario e/o mensile al netto di TFR, contributi e vari, ed il periodo di decorrenza.
3. certificazione dell'invalidità pari o superiore al 74% rilasciata dalla commissione per la valutazione degli stati d'invalidità civile cecità e sordomutismo del SSN;
4. documento d'identità, la matricola INPS e il codice fiscale dell'assistente familiare.

Nel caso in cui il pagamento venga richiesto da persona diversa dal datore di lavoro, destinatario del rimborso, è necessario farsi sottoscrivere dal medesimo apposita delega alla riscossione.

Domanda e allegati dovranno essere presentati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza con osservanza degli orari di apertura al pubblico oppure inviati tramite fax al numero comunicato dal proprio Comune di residenza o tramite pec all'indirizzo unione.valmarecchia@legalmail.it.

Alle domande inviate per fax o pec dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che sottoscrive la domanda, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

ARTICOLO 3

ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI

L'Ufficio competente, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere l'elenco degli aventi diritto e a trasmetterlo al Comune di Rimini il quale redigerà la graduatoria provvisoria unica Distrettuale degli aventi diritto.

A tale graduatoria saranno applicati i criteri di erogazione così stabiliti:

Rimborso del 20% del costo sostenuto, fino ad un massimo di Euro 2.500,00.

Per costo, deve intendersi unicamente l'importo rilevabile dal contratto rapportato a mese, moltiplicato per 13 mensilità (rimangono esclusi TFR, oneri contributivi e vari).

Per i contratti attivati nell'anno di competenza del Bando verrà calcolato il rateo del periodo decorrente dalla stipula alla data di fine rapporto o comunque non oltre il 31/12/2015 (importo comprensivo del rateo della 13^a mensilità).

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione ai partecipanti della graduatoria provvisoria o della esclusione, sarà possibile presentare ricorso all'Ufficio Servizi Sociali del Comune in cui si è presentata la domanda. Decorso tale periodo la graduatoria provvisoria diventerà definitiva e l'elenco degli aventi diritto verrà trasmesso al Comune di Rimini.

ARTICOLO 4
ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

L'Amministrazione procederà, ai sensi del DPR 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

L'Unione non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.